

CITTÀ DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)



Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI

Deliberazione di Commissario Prefettizio n. 7 del 23 settembre 2014

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/04/2016. Introduzione art. 22/bis

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017

ART. 1
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e pertinenze di civile abitazione, mentre, per utenze non domestiche, tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacustri e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dal Comune, per qualità e quantità, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

ART. 3
SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati. Si considerano pertanto tassabili i locali dotati di almeno un'utenza attiva per i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di beni mobili, suppellettili, arredamento ecc. Per i locali ad uso non domestico, si considerano invece tassabili quelli forniti di servizi di rete o di impianti e attrezzature.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

UTENZE DOMESTICHE

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di **tutte** le utenze attive di servizi di rete (acqua, gas, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

UTENZE NON DOMESTICHE

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio;
- aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso e non utilizzati;

- *le superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche.*

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio: aree a verde, giardini, lastrici solari, balconi, verande e terrazze, posto auto scoperto;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile secondo modalità idonee a garantirne la conoscibilità quali ad esempio il preavviso di pagamento inviato annualmente agli stessi.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 7

RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI.

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'Ufficio preposto verifica la spettanza dell'esclusione di cui al presente comma anche a mezzo modalità a campione all'uopo

eventualmente avvalendosi di altri Uffici comunali preposti al controllo della normativa ambientale.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIE	PERCENTUALE RIDUZIONE
<i>Ambulatori medici, dentistici, laboratori radiologici e di analisi</i>	40%
<i>Lavanderie a secco e tintorie industriali</i>	40%
<i>Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, elettrauto</i>	50%
<i>Gommisti</i>	40%
<i>Caseifici, industrie conserviere ed alimentari</i>	30%
<i>Cantine vinicole e frantoi</i>	20%
<i>Autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici</i>	50%
<i>Falegnamerie</i>	40%
<i>Ceramiche e smalterie</i>	40%
<i>Officine di carpenteria metallica</i>	50%
<i>Cartiere</i>	30%
<i>Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie</i>	40%
<i>Laboratori fotografici o eliografici</i>	30%
<i>Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose</i>	30%
<i>Lavorazione resine plastiche e vetroresina</i>	30%
<i>Concerie, produzione di divani, industrie tessili</i>	30%
<i>Parrucchieri, barbieri, estetisti ed attività similari</i>	20%

Per le altre attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti solidi urbani e assimilati nonché di rifiuti speciali, non comprese fra quelle sopraindicate, il Funzionario responsabile fa ricorso a criteri di analogia sulla base della similitudine dell'attività a quelle sopra evidenziate.

3. L'esenzione/riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta, nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in

altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Al contribuente spetta una riduzione della parte variabile del tributo in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che lo stesso dimostri di aver avviato al riciclo direttamente e tramite soggetti autorizzati.
2. Per “riciclo” si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno come segue:
 - a) Fino al 33% di riciclo - 25% di riduzione sulla parte variabile della tariffa
 - b) Oltre il 33% e sino al 66% - 50% di riduzione sulla parte variabile della tariffa
 - c) Oltre il 66% - 75% di riduzione sulla parte variabile della tariffa
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il **28 febbraio** dell’anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata oltre sanzioni ed accessori attesa l’infedeltà della dichiarazione resa.
5. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (*coefficiente Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno in corso o successivo o a mezzo rimborso dell’eventuale eccedenza pagata.
7. Nell’ipotesi di presentazione tardiva della dichiarazione di inizio occupazione si considera prodotta nei termini l’istanza, di cui al presente articolo, qualora presentata congiuntamente alla predetta dichiarazione originaria, anche se prodotta oltre la scadenza di cui al precedente comma 4.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 nonché sulla base del presente regolamento.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd* previsti dall'allegato 1) al D.P.R. 158/99 ed utilizzati al fine del calcolo delle tariffe.
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore, ovvero ad eventi straordinari ed imprevedibili.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune

o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 28 febbraio.

2. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg. 15 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe TARI, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
3. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. indicazione su possibili ripartizioni dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
 - f. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica, sulla base dei mq occupati, viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1) al DPR 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La quota variabile della tariffa per singola utenza domestica è determinata secondo i principi contenuti nel punto 4.2 dell'allegato 1) al DPR 158/1999.
3. La quota variabile della tariffa è applicata una sola volta per utenza domestica/nucleo familiare a prescindere dal numero degli immobili condotti.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al primo gennaio dell'anno d'imposta. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi nel corso dell'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Esclusivamente nel caso di variazione di residenza che determini ipotesi di duplicazione d'imposta (ad esempio soggetto che si separa dal nucleo familiare per acquisire residenza in altro immobile nell'ambito del territorio del Comune di Modugno che generi una nuova utenza ai fini TARI), la detta variazione decorre dal mese successivo a quello del cambio di residenza.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, sono esclusi dal computo del numero complessivo dei soggetti occupanti l'unità qualora si tratti di:
 - a) soggetti collocati in casa di riposo per più di sei mesi nel corso dell'anno;
 - b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno.Tali situazioni sono comunicate e debitamente documentate e comprovate, a cura del soggetto passivo del rapporto tributario, e hanno effetto dall'anno successivo a quello di comunicazione. Il venir meno delle ragioni dell'agevolazione va comunicato all'ufficio dal soggetto passivo entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si il medesimo si verifica e decorrerà dall'anno d'imposta successivo.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27.
5. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito, salva la prova contraria da fornirsi da parte del contribuente, in un numero pari alla media dei componenti dei nuclei familiari del comune, al primo gennaio dell'anno di riferimento, arrotondato all'unità inferiore. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano:
 - a) occupate da un numero di soggetti pari a quello dei soggetti residenti e dimoranti nell'immobile del quale costituiscono pertinenza o accessorio come determinati dal precedente comma sub 2);
 - b) occupate da un numero di soggetti determinato ai sensi dei precedenti commi sub 4) e 5) nel caso di pertinenze di immobili non condotti da soggetti residenti.
 - c) occupate da un componente convenzionale laddove l'immobile non costituisca pertinenza di abitazione occupata dal soggetto passivo nel territorio del Comune di Modugno.

ART. 16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E RELATIVA
CLASSIFICAZIONE DELLE STESSE

1. La parte fissa della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1) al DPR 158/1999.

2. La parte variabile della tariffa per singola utenza non domestica è determinata secondo i principi contenuti nel punto 4.4 dell'allegato 1) al DPR 158/1999.
3. Per le utenze non domestiche i locali e le aree insistenti nell'insediamento produttivo e/o commerciale, anche se aventi diversa destinazione d'uso (depositi, uffici, lavorazione, servizi, mense, ecc.), vengono tassate applicando un'unica categoria secondo l'elencazione riportata nell'allegato 1) del presente regolamento.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA., all'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, a pubblici registri o a quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza tra i codici, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo o rilevata d'Ufficio.
5. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dal codice ATECO o, in caso di impossibilità di reperire il dato, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente come risultante dall'effettiva superficie all'uopo occupata.
6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato A) saranno inserite nella categoria tariffaria più simile sulla base di criteri di omogeneità o similitudine con quelle ivi incluse.
7. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal mese solare successivo rispetto al giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa dal mese solare successivo rispetto al giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione dell'occupazione, detenzione e/o possesso.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportino un aumento/diminuzione del tributo, producono effetto dal mese successivo di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor importo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al successivo art. 27.

ART. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione

riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% del tributo.

ART. 19 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito della perimetrazione in cui avvengono i servizi di igiene urbana, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicate in zone servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona perimetrata, purché di fatto non servite dalla raccolta ai sensi del precedente comma 1, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
 - a) **60%** se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 250 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile/pedonale) ma inferiore a 1000 metri lineari;
 - b) **80%** se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è pari o superiore a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile/pedonale).
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27, e:
 - a) trova applicazione dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza qualora presentata congiuntamente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione;
 - b) trova applicazione a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza qualora presentata successivamente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione;
 - c) viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta come indicato al precedente comma 1.

ART. 20 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo (sia quota fissa che quota variabile), è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del **30%**. Al fine di fruire della presente agevolazione non dovranno risultare soggetti residenti o, comunque, dimoranti all'interno dell'immobile interessato dall'agevolazione per l'intero periodo di fruizione della stessa.
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del **30%**. La riduzione è concessa a condizione che:
 - l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del **30%**. La presente agevolazione è subordinata alla prova della residenza all'estero dell'intero nucleo familiare del soggetto passivo e all'inesistenza di soggetti residenti all'interno dell'immobile.
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del **30%**.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione della relativa istanza, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione fermo restando che le riduzioni cessano comunque di avere effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche qualora non dichiarate.

ART. 21

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata sulla base di una percentuale del 75% della riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti in discarica derivanti dalla raccolta differenziata e ottenuti sulla base del prodotto del quantitativo dei rifiuti non smaltiti (ottenuti a loro volta dal prodotto del totale dei rifiuti smaltiti per la percentuale di raccolta differenziata) espresso in tonnellate moltiplicati per il costo di smaltimento espresso in €/t.
3. L'importo della riduzione prevista dai commi sub 1) e 2) determina un abbattimento della quota dei costi imputabili alla parte variabile delle utenze domestiche ed il correlato incremento, di pari importo, della quota di costi imputabili alla parte variabile delle utenze non domestiche.
4. Alle utenze domestiche iscritte nell'albo dei compostatori viene concessa la riduzione non inferiore al 40% della parte variabile della tariffa a partire dal momento dell'iscrizione.
5. Tale riduzione viene determinata ed eventualmente riconfermata annualmente dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle tariffe.

ART. 22

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 sono concesse le agevolazioni di cui ai successivi commi.
2. Sono esentati dal pagamento del tributo, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione, i nuclei familiari in condizioni di indigenza quantificata nel possesso di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca), non superiore ad € **8.000,00**. L'esenzione opera per i locali ad uso abitativo ove il nucleo familiare ha posto la propria residenza e per le relative pertinenze, come definite dall'art. 817 del codice civile, nel numero massimo di due unità immobiliari pertinenziali.
3. I nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica quantificata nel possesso di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca) tra € 8.001,00 ed € 15.000,00, godono di una riduzione dell'imposta applicata sulla parte fissa e sulla parte variabile. Tale percentuale di riduzione viene determinata sulla base del prospetto che segue:

Numero componenti nucleo familiare	Riduzione %
1	25,00%
2	25,00%
3	30,00%
4	33,00%
5	33,00%
6 o più	33,00%

4. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sub 2) e 3) devono essere richieste dal contribuente, con apposita dichiarazione munita della documentazione giustificativa, e decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza salvo che:
- siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o variazione nel qual caso decorrono dalla data dell'evento dichiarato purché non antecedente al primo gennaio dell'anno in cui viene prodotta la dichiarazione;
 - siano richieste entro il termine del 30 giugno di ciascun anno nel qual caso decorrono dal primo gennaio dell'anno stesso.
5. Il beneficio spetta anche per gli anni successivi, con l'obbligo per il contribuente di comunicare all'Ufficio competente eventuali modifiche alle condizioni prescritte entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate. In tali ipotesi la normale tassazione decorrerà dal primo gennaio dello stesso anno in cui la comunicazione è inviata.
6. Sono esentati dal pagamento del tributo i soggetti assistiti dal Comune. Costituisce assistenza, ai fini della presente agevolazione, qualunque forma di sostegno al reddito fornita dall'Ente o da soggetti cui l'Ente stesso partecipa (es. Piano Sociale di Zona) assicurata per un periodo non inferiore a sei mesi continuativi.
7. L'agevolazione di cui al comma precedente viene concessa unicamente per l'anno in cui le prestazioni assistenziali hanno inizio.
8. Al fine di fruire dell'agevolazione di cui al precedente comma sub 6) il soggetto interessato dovrà risultare titolare di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca), non superiore ad **€ 16.000,00**.
9. L'esenzione di cui ai commi sub 6), 7) e 8) è disposta sulla base di certificazione all'uopo fornita dall'Ufficio comunale competente e determina il rimborso/discarico per l'intera annualità.
10. Le tariffe relative alle aree adibite a parcheggio coperto, annesse e pertinenti ad attività economiche, aventi superficie complessiva superiore a mq 5.000,00, godono di una riduzione tariffaria. Tale riduzione è quantificata nel 75% ed è applicata sulla parte eccedente la predetta superficie di mq 5.000,00 che viene, per contro, tassata senza riduzioni. La predetta riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa.
11. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte quali costi nel Piano Finanziario relativo all'anno successivo a quello di riferimento in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART.22/bis

AGEVOLAZIONI A CARICO DELLA FISCALITÀ GENERALE

1. Il Comune può deliberare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 27/12/2013 n. 147, agevolazioni la cui copertura deve essere assicurata attraverso apposite autorizzazioni di spesa e attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

2. Tali agevolazioni sono corrisposte a tutte le utenze domestiche e non domestiche secondo lo stesso criterio di calcolo della parte variabile delle tariffe di quantificazione del tributo TARI, come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 e nella misura iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa.

ART. 23 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente potrà fruire solo di quella maggiormente favorevole.

ART. 24 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del **70%**. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 25 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

ART. 26 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale e scadenti il giorno 16 del mese di settembre e il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello di imposizione. In alternativa è consentito il versamento in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata.
4. I conguagli di anni precedenti saranno riscossi secondo le stesse modalità del versamento ordinario annuale. Su istanza del contribuente, nell'ipotesi di versamenti relativi a conguagli di altre annualità, laddove l'importo complessivo da versare per le stesse risulti pari o superiore ad € 2.000,00, potrà essere accordato il beneficio del pagamento in tre rate semestrali.
5. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Nell'ipotesi di perdurante omesso versamento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, l'applicazione degli interessi di mora e recupero delle spese di notifica.

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita **dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette**.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso**. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo Posta Elettronica Certificata. La denuncia si intende consegnata:
 - a) all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta;
 - b) alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale;
 - c) alla data di invio risultante dal rapporto di ricezione per la Posta Elettronica Certificata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione **entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione stessa**. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare qualora soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della rapporto con il soggetto passivo;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero dell'interno dell'appartamento, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

UTENZE NON DOMESTICHE

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, oggetto sociale/attività svolta, sede principale o legale, codice fiscale, codice ATECO dell'attività;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Eventuale indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere sempre regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione può essere sottoscritta anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi **entro il termine di 60 giorni dalla data di cessazione**, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la cessazione stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 6) il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 28

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4) del successivo articolo 34, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Al fine di fruire della possibilità di compensazione il contribuente produce all'Ente istanza scritta e motivata evidenziando gli importi da compensare e le annualità d'imposta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dall'Ente nel Regolamento Generale sulle Entrate Tributarie e Patrimoniali dell'Ente con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 29
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresi quelli di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e rappresentare in giudizio l'Ente per le controversie relative al tributo.
2. La Giunta può nominare un singolo funzionario per l'Imposta Unica Comunale (IUC) o funzionari distinti per singola imposta costituente il tributo stesso (TARI, TASI, IMU).

ART. 30
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario responsabile di cui al precedente articolo 29, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal Funzionario Responsabile dell'imposta ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e altri Enti Pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Servizio Entrate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino postale ministeriale.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, costituiscono della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 31 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, a seguito della notifica del sollecito di pagamento, viene irrogata, a mezzo avviso di accertamento, la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sub 3) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Si applica in materia di Tassa sui Rifiuti l'istituto del "*Ravvedimento Operoso*".

ART. 32 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 33 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento di cui ai precedenti articoli 26, comma 6, e 30, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 34 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 25 sia inferiore ad € 20,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. Non è ammessa la compensazione per importi annuali inferiori al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 35
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 36
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI).

ART. 37
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2017.
2. Solo per la dichiarazione di occupazione/detenzione/possesso, di variazione e di cessata occupazione/detenzione/possesso di locali ed aree verificatesi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2017, il termine ultimo per la presentazione della predetta dichiarazione è fissato al 30 giugno 2017.

ALLEGATO A)

ATTIVITA' ECONOMICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- CATEGORIA 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, previdenziali e benefiche
- Chiese e altre istituzioni ed associazioni religiose.
- Scuole da ballo
- Sale da gioco, da ballo e da divertimento
- Musei e gallerie pubbliche e private
- Scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado
- Centri di istruzione e formazione lavoro
- Biblioteche ed archivi

- CATEGORIA 02 - Cinematografi e teatri

- Cinema
- Teatri
- Sale congressi e convegni

- CATEGORIA 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

- Autorimesse in genere
- Magazzini e depositi in genere senza vendita
- Depositari e spedizionieri
- Attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti
- Attività commerciali non operative ma con utenze attive e/o non prive di attrezzature e/o mobilio
- Garage, cantine, solai, ecc non pertinenziali a civili abitazioni.

- CATEGORIA 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori carburanti
- Impianti lavaggio autovetture
- Campeggi
- Gestione di piscine

- CATEGORIA 05 – Stabilimenti balneari

- Parchi acquatici

- CATEGORIA 06 - Esposizioni, autosaloni

- Saloni esposizione in genere (con superficie esclusivamente espositiva non inferiore a mq 600)
- Concessionarie autovetture, camion, moto
- Gallerie d'asta

- CATEGORIA 07 - Alberghi con ristorante

- CATEGORIA 08 - Alberghi senza ristorante

- Ostelli per la gioventù
- Alberghi
- Locande
- Pensioni
- Affittacamere e alloggi
- Bed and breakfast
- Residences

- CATEGORIA 09 - Case di cura e riposo, collegi, convitti

- Case di cura e riposo
- Caserme e carceri
- Collegi
- Centri diurni ed istituti privati di educazione con sala mensa annessa
- Collettività e convivenze in genere

- CATEGORIA 10 - Ospedali

- Ospedali

- CATEGORIA 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

- Enti pubblici vari
- Studi legali, tecnici, commerciali, assicurativi e finanziari
- Studi medici, sanitari e veterinari
- Altri studi privati
- Uffici e agenzie in genere
- Uffici postali
- Autoscuole
- Laboratori di analisi
- Agenzie di viaggio
- Ricevitorie lotto, totip, totocalcio, ecc.
- Internet points
- Attività di noleggio di prodotti vari
- Emittenti radio tv
- Amministrazioni autonome dello Stato

- CATEGORIA 12 - Banche ed istituti di credito

- Istituti bancari di credito

- CATEGORIA 13 – Esercizi commerciali di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Elettronica di consumo, computer, televisioni, ecc.
- Articoli casalinghi, detersivi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Ferramenta
- Articoli sportivi
- Calzature
- Prodotti agricoli e da giardino
- Mobili
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Articoli di ottica e fotografia
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Negozi di mobili e macchine per ufficio
- Vendita dischi, videocassette e prodotti simili
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto
- Altri esercizi commerciali per la vendita di beni durevoli
- Commercio all'ingrosso per le attività previste nella classe e similari

- CATEGORIA 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

- Edicole giornali
- Tabaccherie
- Farmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari e di odontotecnica
- Negozi vendita giornali e/o libri
- Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
- Plurilicenze non alimentari
- Grandi Magazzini (senza vendita di prodotti alimentari)

- CATEGORIA 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

- Gioiellerie, orologerie e oreficerie
- Antiquariato
- Negozi di filatelia e numismatica
- Strumenti musicali
- Bigiotterie
- Tessuti
- Negozi mercerie e filati

- Tappeti
- Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

- CATEGORIA 16 - Banchi di mercato beni durevoli

- Locali ed aree mercati con vendita di beni non alimentari

- CATEGORIA 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, solarium, ecc.
- Parrucchieri e barbieri
- Estetista

- CATEGORIA 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- Elettricista
- Lavanderia e negozi di pulitura a secco
- Fabbro
- Idraulico
- Laboratori e botteghe artigiane
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
- Falegnameria
- Legatoria

- CATEGORIA 19 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto

- Autofficine
- Gommisti
- Carrozzerie
- Elettrauto

- CATEGORIA 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

- Attività industriali

- CATEGORIA 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

- Attività di produzione beni specifici da parte di aziende iscritte nell'albo delle imprese artigiane

- CATEGORIA 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

- Ristoranti e trattorie
- Rosticcerie e friggitorie
- Self service con tavoli per consumazione
- Pizzerie e tavole calde
- Agriturismo
- Osterie con cucina
- Altre attività rientranti nel comparto della ristorazione
- Pub

- CATEGORIA 23 - Mense, birrerie, amburgherie

- Mense popolari e refettori in genere
- Mense
- Birrerie
- Osterie senza cucina
- Amburgherie

- CATEGORIA 24 - Bar, caffè, pasticcerie

- Bar e caffè
- Bar pasticcerie
- Bar gelaterie
- Gelaterie
- Pasticcerie

- CATEGORIA 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Vendita prodotti lattiero - caseari
- Macellerie e pollerie
- Salumerie
- Supermercati e minimercati
- Enotecche, vendita vino e alcolici
- Vendita all'ingrosso di generi alimentari

- CATEGORIA 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

- Plurilicenze alimentari e/o miste

- CATEGORIA 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

- Ortofrutta
- Pescherie
- Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab e altri esercizi per mero asporto di tali prodotti o similari
- Fiori e piante
- Serre fiori e piante per vendita
- Vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

- CATEGORIA 28 - Ipermercati di generi misti

- Ipermercati di generi misti
- Grandi magazzini (solo con vendita di prodotti alimentari)

- CATEGORIA 29 - Banchi di mercato generi alimentari

- Locali ed aree mercati con vendita di beni alimentari

- CATEGORIA 30 - Discoteche, night club

- Night clubs
- Ritrovi notturni con bar ristoro
- Clubs privati con bar ristoro